



Comune di Castelbianco

PROVINCIA DI SV

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO BIENNALE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 – 2025 PER LE ANNUALITA' 2024 E 2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NEL COMUNE DI CASTELBIANCO AI SENSI DEL MTR-2, ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF. E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
AURAME FRANCO	X	
FENOCCHIO RAFFAELLO	X	
CASCI VALENTINA	X	
SCIRI LUCA		X
CARAFFI ALESSANDRA	X	
FENOCCHIO DANIELA		X
FENOCCHIO GIORGIO	X	
ISOLICA GRAZIELLA		X
ISOLICA SIMONE	X	
SCOLA ROBERTINO		X
TOTALE	6	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Nerelli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Aurame, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO BIENNALE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 – 2025 PER LE ANNUALITA' 2024 E 2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NEL COMUNE DI CASTELBIANCO AI SENSI DEL MTR-2, ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF. E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n. 56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della Legge Regionale n. 1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee);
- sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale.

PREMESSO inoltre CHE:

- la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n. 43 del 02/08/2018 il “Piano d'area omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti”, cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di approvazione del “Piano d'ambito regionale di gestione dei rifiuti ”;
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 10/01/2020):
 - il Bacino di Affidamento “CAPOLUOGO” a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano Piano d'Area Omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
 - il Bacino di Affidamento “PROVINCIALE” a cui appartengono i restanti 65 comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (essendo esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico, accorpati all'Area Omogenea Imperiese);

VISTE:

- la Legge regionale del 29 giugno 2023 n.12 recante “Istituzione dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge Regionale 24 febbraio

2014, n. 1 (norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrate dei rifiuti)";

- la deliberazione ARERA del 03 agosto 2022 n. 363/2022/R/RIF che ha approvato la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025" e approvato il Metodo tariffario per il servizio integrato dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
- la deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF che ha introdotto i criteri e i parametri per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) introdotto dalla delibera 363/2021/R/RIF;
- la deliberazione ARERA del 6.11.2023, N. 1/DTAC/2023 che ha reso disponibile il tool di calcolo;

PREMESSO che il Metodo tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (di seguito anche "metodo tariffario" o "MTR-2") allegato A della Deliberazione ARERA 363/2022/R/RIF, all'art.1 definisce l'Ente territorialmente Competente come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il Metodo tariffario per il servizio integrato dei rifiuti (MTR);
- la deliberazione ARERA del 03 marzo 2020 57/2020/R/RIF che ha disposto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la determinazione ARERA del 27 marzo 2020 002/DRIF/2020 recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- la deliberazione ARERA del 05 maggio 2020 158/2020/R/RIF relativa alla "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF riguardante l'"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020- 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la deliberazione dell'ARERA del 24 Novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF che introdotto un "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

CONSIDERATE:

- la deliberazione ARERA del 03 agosto 2022 n. 363/2022/R/RIF che ha approvato la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025" e approvato il Metodo tariffario per il servizio integrato dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) ed in particolare:

➤ l'art. 27, il quale prevede:

“Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022- 2025, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall’Art.7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d’uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all’Articolo 17” che sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono il Piano economico finanziario, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

➤ l’art. 28, che dispone quanto di seguito riportato:

- 28.1 “Il PEF, nell’ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell’organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nelPEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

- 28.2 L’organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest’ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

- 28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”.

- la deliberazione ARERA del 26 ottobre 2021 459/2021/R/RIF che ha approvato la “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la determinazione ARERA del 04 novembre 2021 002/DRIF/2021 recante l’“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione ARERA del 22 febbraio 2022 68/2022/R/RIF che ha approvato la “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’autorità 614/2021/R/COM”;

- la deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF che ha introdotto i criteri e i parametri per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) introdotto dalla delibera 363/2021/R/RIF;
- la deliberazione ARERA del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 che ha reso disponibile il tool di calcolo;
- la deliberazione ARERA del 23 gennaio 2024 7/2024/R/RIF che ha adeguato i valori dei tassi di remunerazione del capitale WACCa KD_a^{real}

CONSIDERATO CHE:

- la Provincia di Savona ha provveduto, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 08 agosto 2023, all'affidamento a SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. per anni 15 (quindici), dell'organizzazione e della gestione delle attività relative all'igiene urbana (raccolta, trasporto, pulizia e lavaggio strade, etc.) nei 65 comuni appartenenti al Bacino di Affidamento "Provinciale";
- la Legge regionale del 29 giugno 2023 n.12, le funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti sono trasferite ad ARLIR;
- con Legge regionale del 29 giugno 2023 n.12, le funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti sono state trasferite ad ARLIR;
- Regione Liguria ha prima d'ora chiarito che le funzioni di ETC connesse alla regolazione tariffaria dei servizi debbano continuare ad essere garantite da parte degli Enti attualmente competenti in linea di continuità con quanto praticato fino ad oggi;
- per quanto sopra richiamato Provincia di Savona è pertanto il soggetto legittimato alla validazione dei piani economici finanziari inerenti al servizio di gestione rifiuti nei comuni facenti parte dei Bacini di Affidamento "PROVINCIALE";

PRESO ATTO CHE la Provincia di Savona, con sua determinazione n. 292 del 05.02.2024 ha affidato all'Impresa Paragon Business Advisors S.r.l. l'incarico per il supporto specialistico dei propri uffici nell'ambito delle operazioni di validazione dei PEF;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 30.03.2022, con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi, che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, così come previsto nella Tabella, di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18.01.2022;

RILEVATO CHE:

- la validazione del PEF risulta propedeutica, o comunque collegata, alla approvazione della TARI da parte dei Comuni, che restano titolari ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 in base al quale "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti disposizioni in materia";
- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014), che a far data dal 1° gennaio 2014, istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislative" il quale, tra l'altro, ha disposto che "A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

DATO ATTO CHE nel Comune di CASTELBIANCO, la società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. opera in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, trattamento e avvio e recupero dei rifiuti differenziati e spazzamento e lavaggio mentre l'Amministrazione Comunale svolge servizio di attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;

VISTA la proposta di aggiornamento del Piano Finanziario 2022-2025 per le annualità 2024 e 2025 relativa al Comune di CASTELBIANCO, trasmessa dalla Provincia di Savona in data 12.04.2024 ed assunta al prot. n. 1439;

CONSIDERATO CHE:

- le proposte di Piano economico finanziario sono state valutate dagli Uffici della Provincia di Savona, ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, operando:
 - la validazione dei costi rendicontati da S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. e dal Comune di CASTELBIANCO;
 - la stratificazione dei cespiti segnalati dal Gestore;
 - la verifica dei costi massimi ammissibili, determinati ai sensi del MTR-2;
 - la determinazione di tutti i parametri di competenza della Provincia di Savona in quanto Ente Territorialmente Competente, come puntualmente descritto e motivato nella allegata relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema predisposto da ARERA attraverso l'allegato 2 della determinazione ARERA del 04 novembre 2021 002/DRIF/2021, ed in particolare:
 - i fattori che determinano il limite di crescita annuale del piano finanziario;
 - i fattori di sharing;
 - i coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$;
 - il macro indicatore R1;
 - la classe di partenza H.

EVIDENZIATO CHE il limite alla crescita tariffaria (pa) è stato determinato come specificato nella relazione di accompagnamento, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE il Piano Economico-Finanziario è comprensivo dei costi operativi, dei costicomuni e dei costi d'uso del capitale previsti nel perimetro della regolazione MTR-2;

RICHIAMATI, pertanto, gli atti che compongono la predisposizione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 del Comune di CASTELBIANCO, ai sensi della sopra richiamata Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 459/2021/R/RIF e alla determinazione ARERA002/DRIF/2021, ed in particolare:

=> Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato Appendice 1 approvato da ARERA condeterminazione 002/DRIF/2021;

=> Relazioni di accompagnamento al Piano Economico Finanziario secondo lo schema di cui all'appendice 2 approvato da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;

=> Dichiarazioni di veridicità coerenti con quanto approvato da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;

RITENUTO CHE il PEF così predisposto non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

RILEVATO da ultimo CHE, con determinazione dell'Area Finanziaria n. 48 dell' 11.07.2024, il competente Responsabile del Servizio ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo, riportati nell' aggiornamento del PEF rispetto ai dati contabili del gestore e, altresì, il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti, giusto il coordinato disposto, di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, con gli aggiornamenti per gli anni 2024 e 2025, agli atti presso l' area amministrativa e non materialmente allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi, relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, per l'anno 2024, di € 49.753,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 17.252,00;

COSTI VARIABILI € 32.501,00;

PRESO ATTO CHE occorre procedere con l' aggiornamento delle tariffe TARI per l' anno 2024 alla luce dell' aggiornamento del P.E.F. sopra indicato;

RILEVATO CHE, a norma dell'art. 4 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'Ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato, di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", per l'anno 2022, di cui agli allegati;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della L. n. 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. unico del D.M. dell'Interno 24.12.2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021), il quale dispone: “*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*”;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.02.2022, n. 15, il quale dispone: “*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024, da parte degli enti locali, previsto all'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da ultimo differito, ai sensi del D.M. dell'Interno 24.12.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30.12.2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.02.2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della L. 27.12.2013, n. 147, e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26.10.2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

RICHIAMATO il coordinato disposto, di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15–ter, del D. L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22.11.2019;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss. mm. ed ii;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, dei n. 6 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

DELIBERA

1. di VALIDARE, ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e ss.mm.ii, l'aggiornamento del Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 2022- 2025 per le annualità 2024 e 2025 del Comune di CASTELBIANCO, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti approvato dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, come integrata dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 459/2021/R/RIF e alla determinazione ARERA 002/DRIF/2021, e ai sensi della deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF, costituito dai seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, agli atti dell'area amministrativa:
=> Allegato 1 - Piano economico finanziario (PEF) nel formato Appendice 1 approvato da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;
=> Allegato 2 - Relazioni di accompagnamento al Piano economico finanziario secondo lo schema di cui all'appendice 2 approvato da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;
=> Allegato 3 - Dichiarazioni di veridicità in conformità ai formati Appendice 3 e Appendice 4 approvati da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;
2. di APPROVARE, quindi, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, di cui all'Allegato;
3. di DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
4. di TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 7.6 della deliberazione n. 363/2021/R/rif, il Piano Economico finanziario ed i documenti, allo stesso allegati, ad ARERA, ai fini dell'approvazione;
5. di TRASMETTERE, altresì, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto, di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214;
6. di PROCEDERE, ai sensi della delibera ANAC n. 719 del 27.10.2021, alla pubblicazione sul sito dell'Ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013;

7. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. 6 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Claudia Merano

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Anna Nerelli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Franco Aurame

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Nerelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28.08.2024 al 12.09.2024, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Castelbianco, lì 28.08.2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Nerelli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Nerelli